

ALLEGATO**PIANO OPERATIVO**

0. PREMESSA
 - 0.1. Riferimenti normativi
 - 0.2. contesto vitivinicolo ed indirizzi
1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
2. CARATTERISTICHE TECNICHE
 - 2.1. Indicazioni generali di intervento
 - 2.2. Analisi dei costi
 - 2.3. Determinazione delle aree di intervento
3. INTERVENTI
 - 3.1. Tipologie
Riconversione varietale.
Diversa collocazione/reimpianto di vigneti.
Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime di aiuto.
 - 3.2. Interventi ammissibili
 - 3.3. Interventi non ammissibili.
4. LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI
 - 4.1. Superfici di applicazione.
 - 4.2. Limitazioni
 - 4.3. Controllo delle rese
5. BENEFICIARI
 - 5.1. Beneficiari domande singole
 - 5.2. beneficiari domande collettive
6. CONTRIBUTI
 - 6.1. Considerazioni generali ed importi contributo
 - 6.2. Ammontare del contributo
 - 6.2.1. Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 1.
 - 6.2.2. Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla zona 2.
 - 6.3. Pagamento contributo
7. CONDIZIONI
8. PRIORITÀ E GRADUATORIA
 - 8.1. Criteri riferiti all'azienda
 - 8.2. Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento
 - 8.3. Criteri riferiti all'intervento
9. SCADENZE
10. PROCEDURE
 - 10.1. presentazione delle domande
 - 10.2. documentazione da allegare alla domanda.
 - 10.3. Pagamenti
 - 10.4. Fine Lavori
11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 - 11.1. controlli e verifiche
 - 11.2. Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC
 - 11.3. Revoche e Variazioni
 - 11.4. Periodo di eleggibilità delle spese
12. MONITORAGGIO
13. COMPETENZE
14. DEFINIZIONI
15. DOTAZIONE FINANZIARIA

0. PREMESSA

0.1. Riferimenti normativi

Il Regolamento CEE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, prevede, al capo III, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, da erogare a seguito della predisposizione un piano di riconversione e ristrutturazione. Il successivo Regolamento CEE 1227/00 della Commissione del 31 maggio al capo IV ne stabilisce le modalità di applicazione.

La Regione Piemonte con D.G.R. 48-2240 del 12/2/2001 ha emanato le necessarie Misure applicative dei Regolamenti CEE 1493/99 e 1227/00 per la gestione del potenziale vitivinicolo, e consentire l'accesso della Regione ai benefici previsti dalle normative CEE tra cui il regime di aiuti per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Per quanto non indicato nel presente piano, vale quanto previsto nella normativa sopra indicata.

0.2 contesto vitivinicolo ed indirizzi

Il contesto vitivinicolo internazionale, con cui necessariamente una Regione vocata come il Piemonte si deve confrontare, e le peculiarità della propria viticoltura illustrate nel Piano, rendono necessario il perseguimento della qualità e della razionalizzazione economica ed agronomica del vigneto Piemonte.

Il Piemonte ha un patrimonio viticolo caratterizzato dalla prevalenza di vitigni autoctoni, in particolar modo rossi, mentre per i bianchi la più significativa presenza riguarda il vitigno Moscato.

Rimane forte la preponderanza di un vitigno fortemente legato a questo territorio, cioè il Barbera, a cui fanno seguito Moscato, Dolcetto e Nebbiolo, e gli altri vitigni tipici da sempre della nostra viticoltura; tale composizione è il frutto della scelta di valorizzare le produzioni autoctone che è effettivamente avvenuta con le nuove tecniche colturali che oramai caratterizzano fortemente la maggior parte dei vigneti piemontesi e che li rendono particolarmente adatti alle nuove esigenze produttive ed alle richieste del mercato.

Puntare sui vitigni autoctoni incrementandone ancor di più la valorizzazione è sicuramente la strategia vincente intervenendo con limitazioni solo per quei vitigni di cui si osservano criticità di mercato (Moscato, Brachetto, Cortese, per quest'ultimo non nella zona del Gavi).

La viticoltura piemontese non opera solo su mercati locali e le sue attuali strategie hanno determinato una forte riconoscibilità sul mercato nazionale e su quelli internazionali, ove trovano riscontri positivi produzioni di qualità legate al territorio ed ai vitigni autoctoni, ma anche produzioni che sappiano cogliere l'evoluzione del gusto dei consumatori e l'andamento dei mercati internazionali. Per queste ragioni, al di là dei limiti sui vitigni citati, non sembra opportuno porre un limite agli interventi. Questo anche in considerazione del fatto che la Regione Piemonte, affinché il potenziale produttivo non aumenti, realizza una pianificazione

regionale vitivinicola (prevista dalle misure applicative al O.C.M. emanate con Delibera del 12 febbraio 2001 n. 48-2240) volta al controllo delle produzioni.

Sono ammessi a sostegno interventi di ristrutturazione di vigneti che prevedano l'adozione di sistemi di allevamento tradizionali che consentano un effettivo miglioramento qualitativo, un controllo del potenziale produttivo ed un effettivo contenimento dei costi di conduzione dell'impianto

Non è ammesso a contributo il rinnovo normale del vigneto così come stabilito dall'art. 12 del Reg. CE 1227/00.

E' invece ammesso il reimpianto con la medesima varietà qualora vengano adottati sesti d'impianto più ridotti, che consentano un incremento del numero di ceppi per ettaro e garantiscano: il miglioramento della qualità, la riduzione della produzione per ceppo, ed il miglioramento della gestione del vigneto.

Sono ammessi adeguamenti che comportino un espansione del sesto, per consentire una migliore economia di gestione, purchè tale sesto rientri nelle disposizioni del disciplinare V.Q.P.R.D. e ne garantisca la qualità.

Gli impianti possono essere seguiti anche attraverso l'esercizio del diritto di reimpianto acquisito da altre Regioni. Qualora consentito dalle disposizioni comunitarie e nei limiti da queste disposte (ART. 13 paragrafo 3 comma 2 del Reg. CE 1227/00: superficie oggetto di intervento e proveniente dalla riserva regionale dei diritti non deve superare il 10% della sup. tot. compresa nel Piano), saranno ammessi a contributo i nuovi impianti eseguiti in forza di un diritto di impianto nuovamente creato rilasciato ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1493/99.

Gli interventi sono realizzabili in tutti i comuni del Piemonte in cui è possibile produrre V.Q.P.R.D.

1. OBIETTIVI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il patrimonio produttivo viticolo rappresenta una risorsa economica, sociale e paesaggistica insostituibile per la regione.

Alla luce della composizione viticola regionale, delle potenzialità e dei punti critici dell'intero settore produttivo vitivinicolo, obiettivo prioritario del piano è l'adeguamento dell'offerta alla domanda, in particolare:

- mantenimento e consolidamento della viticoltura nelle aree vocate e nelle aree idonee alla produzione di V.Q.P.R.D.;
- sviluppo della viticoltura di qualità e valorizzazione della tipicità collegata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggiore qualità;

- ampliamento dell'offerta attraverso l'introduzione di nuovi vitigni che hanno dimostrato buona adattabilità agli ambienti piemontesi (elenco delle varietà autorizzate) .
- adeguamento dell'offerta alla domanda anche tramite lo strumento del sovrainnesto;

- realizzazione di impianti che consentano di estrinsecare la potenzialità in senso qualitativo, insieme ad un'economicità di gestione in relazione alla diffusione dell'innovazione tecnologica, all'adozione di tecniche colturali ecocompatibili ed alla conservazione del suolo;

- adeguando l'offerta alla domanda di vino, evitando un aumento della produzione, rafforzando, ove possibile, l'identità delle produzioni, cercando di aumentare l'attuale incidenza percentuale di V.Q.P.R.D. regionale;

- miglioramento dello standard sanitario e qualitativo dei vigneti attraverso l'uso di materiale di moltiplicazione idoneo;

- valorizzazione delle selezioni clonali di qualità, nell'ambito di un equilibrato rapporto con materiale standard al fine della conservazione, a livello diffuso, di un'ampia variabilità genetica nel patrimonio ampelografico regionale;

- introduzione e diffusione di portainnesti di equilibrata o ridotta vigoria;

- sostituzione di forme di allevamento non idonee per produzioni di qualità o costose sul piano gestionale;

- realizzazione e consolidamento della viticoltura in aree difficili;

- conseguimento dell'equilibrio di mercato attraverso la ristrutturazione del comparto per singola V.Q.P.R.D. o area territoriale omogenea.

Gli obiettivi del piano possono concorrere all'adeguamento della viticoltura Piemontese per rispondere alle attuali esigenze produttive e commerciali.

Emerge sempre di più la necessità di impostare il vigneto fin dal momento dell'impianto sulla base delle esigenze di commercializzazione che possono essere raggiunte attraverso la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

Lo stimolo che questi obiettivi apporteranno all'evoluzione del mercato vinicolo piemontese appare quindi in linea con l'articolo 11 del Reg. UE n° 1493/99 che introduce un regime di

aiuti per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti con l'obiettivo di adeguare la qualità alla domanda del mercato.

Inoltre, il piano di ristrutturazione e riconversione di vigneti, porta con sé gli elementi necessari per arrivare, magari attraverso la realizzazione di un piano integrato di attuazione, al completo riordino fondiario delle superfici vitate, anche al fine di un riconoscimento del valore ambientale. Infatti la filiera vitivinicola, così come è strutturata oggi, non è in grado di farsi carico dei costi di mantenimento ambientale, perché già alle prese con costi di produzione molto elevati. Essa è in grado però di dare ampie garanzie affinché si realizzi l'inserimento di giovani imprenditori creando realtà rurali autosostenute, con la nascita di nuove aziende vitivinicole operando nella direzione di un aumento del "valore aggiunto" indispensabile per il mantenimento delle realtà viticole piemontesi.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

2.1 Indicazioni generali di intervento

In conformità agli obiettivi proposti, occorre promuovere la razionalizzazione di nuovi vigneti, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando, ove possibile, materiale vegetale certificato, portainnesti a vigoria contenuta e varietà opportune ed adeguate ai disciplinari di produzione. Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere, se disponibile, "certificato" e comunque prodotto nel rispetto della normativa che regola la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite (DM 8 febbraio 2005).

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti non dispongano di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di portainnesti certificati e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge 1164/69 e successive modificazioni).

Le riconversioni dei vigneti, dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto fissata in ciascun disciplinare produttivo.

Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, gli impianti dei vigneti dovranno rispettare i vincoli previsti.

In caso di trasferimento del diritto all'interno della Regione Piemonte il controllo, affinché il potenziale produttivo non aumenti, viene realizzato attraverso la pianificazione regionale (DGR 48-2240 del 2001), anche tenuto conto del fatto che le rese dei vigneti a V.Q.P.R.D. già possono essere diversificate in base alle rivendicazioni consentite.

In caso di trasferimento del diritto da altra Regione la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti hanno l'obbligo dell'iscrizione negli albi dei vini a V.Q.P.R.D.

La ristrutturazione di vigneti esistenti, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento dei vecchi sostegni, può considerare il loro parziale riutilizzo purchè quest'ultimi siano in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona montana dell'eporediese nella provincia di Torino, ove vengono coltivati vigneti realizzati su terrazzi con sistema di allevamento a pergola poggianti su strutture in pietra, dai quali si producono vini di alta qualità molto ricercati nel panorama dei cosiddetti "vini di nicchia". Questa realtà rischia un lento ma inesorabile abbandono a causa dell'altissimo costo di realizzazione e/o ristrutturazione di questi impianti; al fine di contribuire al mantenimento di questa realtà viticola, oltre che di un patrimonio storico e paesaggistico ineguagliabile, è stato predisposto un intervento "ad hoc" per la loro salvaguardia.

2.2 Analisi dei costi

La determinazione dei costi medi ad ettaro per l'estirpo, il mancato reddito e l'impianto di un vigneto in Piemonte, viene individuata seguendo le analisi dei valori elencati nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEI COSTI PER ESTIRPAZIONE DI VIGNETO

operaio per lavori di potatura, distacco fili, estrazione pali e sradicamento ceppi compreso l'assistenza ai mezzi meccanici	ore 150/ha x 10.33 €/ora	1.549,50
nolo di trattrice per estrazione pali, sradicamento ceppi, trinciatura, trasporto del materiale di risulta	ore 30 /ha x 25.82 €/ora	774,60
Totale		2.324,10

Annotazioni:

Nel caso di estirpo vigneti con pali in cemento, il maggior costo è compensato dal parziale recupero di parte dei pali.

Si ritiene congruo stabilire in € 2.324,10/ha la spesa ammissibile a contributo per le operazioni di estirpazione del vigneto.

ANALISI DEI COSTI DI IMPIANTO VIGNETO PER ETTARO DI SUPERFICIE

Sistema di allevamento: LA CONTROSPALLIERA COSTITUISCE LA FORMA DI ALLEVAMENTO PIÙ UTILIZZATA IN PIEMONTE. IL FUSTO VIENE PORTATO ALL'ALTEZZA DI CIRCA 50 CENTIMETRI DA TERRA E POTATO CON UNO SPERONE, IN MEDIA DI 2 GEMME ED UN CAPO A FRUTTO MEDIAMENTE DI 8- 12 GEMME

Distanza tra i filari: 2,20 METRI

Distanza tra ceppo e ceppo: 1,15 METRI

Palatura: LEGNO DI CASTAGNO CM 15 X 15 (TESTATA) E CEMENTO PRECOMPRESSO CM 6 X 6 (INTERMEDI)

Filo: N.°4 FILI DI FERRO TRIPLA ZIANCATURA DI CUI N°1 CALIBRO 18 (5.100 MT, PESO LINEARE 0,07 KG) E N.°3 CALIBRO 16 (15.300 MT, PESO LINEARE 0,045) : -PARI A KG 1045

Pezzi speciali: 10% SUL PESO DEL FILO, (104 KG)

Appezamento tipo: 10.000 MQ 100X100 DI LATO

Descrizione: IMPALCATURA COSTITUITA DA PALI DI LEGNO PER LE TESTATE E CEMENTO PER L'INTERFILA DISTANTI SULLA FILA 5 MT, ALTI FUORI TERRA 1,80 - 2,0 METRI, COLLEGATI DA QUATTRO FILI DI FERRO ZINCATO DI CUI IL PRIMO DI CALIBRO 18 È POSTO ALL'ALTEZZA DI 0,7 M DA TERRA, IL 2, 3 E 4 DI CALIBRO 16 POSTI VARIA DISTANZA DAL PRIMO SOTENGONO I TRALCI UVIFERI

N o	VOCE PREZZARIO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA N. 12 - 29049 DEL 23 DICEMBRE 1999	descrizione	UNIT A'	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ	MAGGIORAZIONEDA PREZZARIO	totale
1	22.C05A.P01A.V001 A.V001A	Lavori preparatori ed opere accessorie scasso con mezzo meccanico, alla profondità di cm. 80-100, concimazione organico-minerale di fondo, preparazione del terreno per impianto di frutteto o vigneto	€/HA	1.291,14	1		1.291,14
2*	22.C05A.P01A.V002 A.V014A.	Acquisto Barbatelle	€/CD	2,01	4000	10%	8.862,40
3	22.C05A.P01A.V001 A.V003A.V003A	Acquisto pali di testata diametro 15 cm in legno di castagno	€/CD	5,68	102		579,36

N o	VOCE PREZZARIO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA N. 12 - 29049 DEL 23 DICEMBRE 1999	descrizione	UNIT A'	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ	MAGGIORAZIONEDA PREZZARIO	totale
4	22.C05A.P01A.V001 A.V003A.V002A	Acquisto pali intermedi cm 6 x cm 6 in cemento precompresso	€/CD	5,16	1071		5.526,36
5	22.C05A.P01A.V001 A.V004A	Acquisto ancore in cemento con relativo spinetto ed asta, in opera	€/CD	5,16	100		516,00
6	22.C05A.P01A.V001 A.V005A	Acquisto filo di ferro o di acciaio di qualsiasi sezione, in opera, compresi oneri per tagli, sfridi, ecc.	€/KG	1,14	1045		1.191,30
7	22.C05A.P01A.V001 A.V005A.V001A	Acquisto pezzi speciali in ferro zincato, in opera (braccioli, tiranti, morsetti, ecc.)	€/KG	1,81	104		188,24
TOTALE							18.154,80

TUTTI I COSTI SONO COMPRESIVI DELLA MESSA IN OPERA E DELLE SPESE GENERALI ED UTILI D'IMPRESA.

- Il costo delle barbatelle è il costo medio delle due voci da prezzo (barbatelle di vite innestate € 1,70 e di nebbiolo € 2,32) a cui viene aggiunto il 10% (come da prezzo) in considerazione delle peculiarità della viticoltura piemontese, (interamente collinare);
- Il valore di un palo recuperato è assimilabile (benché inferiore) a quello di un palo nuovo in quanto l'agricoltore, per poter correttamente riutilizzare i vecchi sostegni, sostiene costi imputabili principalmente alle operazioni di estirpo e stoccaggio degli stessi.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO TRADIZIONALE E TIPICO DELLA ZONA MONTANA DELLA PROVINCIA DI TORINO: RISTRUTTURAZIONE DI VIGNETO CON TERRAZZAMENTI E FORMA DI ALLEVAMENTO A PERGOLA, POGGIANTE SU SOSTEGNI IN MURATURA IN PIETRA DI FORMA TRONCO CONICA, COMPRESO SCASSO, POSA DI BARBATELLE E OGNI ALTRO GENERE (VOCE DEL PREZZARIO REGIONALE 24. P06. C 03 005); IL COSTO PER LA REALIZZAZIONE DI TALE IMPIANTO È DI € 73.000,00 AD ETTARO.

DETERMINAZIONE DEL MANCATO REDDITO DEL VIGNETO

Per la determinazione del reddito del vigneto si ritiene opportuno fare riferimento ai dati della E.U.R.I.C.A. (Rete di Informazione Contabile Agricola dell'Unione Europea) attraverso la banca dati regionale INEA.

I dati, riferiti al 1998, riportano per le aziende viticole piemontesi un reddito di lavoro aziendale di € 32.831,16 e una superficie media aziendale di ha 8.44 ; il reddito di lavoro ad ettaro risulta pertanto di € 3.889,95 annui.

Per i due anni in cui il vigneto è improduttivo, il mancato reddito sarà di € 3.889,95 x 2 anni = € 7.779,90.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DI INTERVENTO

Alla luce di quanto esposto sono stati analiticamente quantificati i costi ettaro di estirpo, reimpianto e mancato reddito in:

- Euro 2.324,10 per l'estirpo
- Euro 18.154,80 per il reimpianto
- Euro 3.889,95 per il mancato reddito annuo.
- Euro 28.258,80 per l'estirpo, reimpianto e mancato reddito (quest'ultimo imputato per i due anni di improduttività).
- Euro 73.000,00 per il reimpianto di vigneti con terrazzamenti e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica.

2.3 Determinazione delle aree di intervento

La viticoltura piemontese manifesta una forte eterogeneità: accanto ad aree in cui la coltivazione della vite, pur collinare, non presenta caratteristiche pedologiche ostative all'agevole governo od impianto del vigneto, se ne affiancano altre in cui le caratteristiche di pendenza, l'accentuata frammentazione fondiaria, le particolari tecniche tradizionali di impianto (muri a secco, pergole su pilastri in pietra) rendono la gestione e la realizzazione dei vigneti difficoltosa e onerosa.

Il coesistere di aree svantaggiate, anche sovrapponibili alla cosiddetta "viticoltura eroica", con aree di diversa natura, rende necessario dividere il territorio regionale almeno in due zone in base ai diversi costi di impianto e gestione.

La suddivisione in due areali, non prescinde dalla necessità che le aziende, per poter usufruire del contributo, siano comunque e sempre ed interamente votate al mercato ed in linea con gli obiettivi di riqualificazione delle produzioni del presente piano.

Zona 1

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Albera Ligure, Arquata Scrivia (territori montani: 6p, 7, 8, 12p, 13p, 14,15,16p, dal 17 al 27), Avolasca, Borghetto Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Borio, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto d'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia (territori montani: 13, 16p), Spigno Monferrato, Stazzano, Tagliolo Monferrato, Vignole Borbera, Voltaggio.

PROVINCIA DI ASTI: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

PROVINCIA DI BIELLA: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Dorzano, Lessona, Masserano, Mottalciata, Quaregna, Roppolo, Salussola, Sostegno, Valdengo, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone.

PROVINCIA DI CUNEO: Albaretto Torre, Arguello, Bagnolo, Barge, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Brondello, Busca, Castellar, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Verzuolo, Vicoforte. A questo elenco sono da aggiungersi i comuni appartenenti a comunità montane inseriti nel disciplinare doc Alta Langa.

PROVINCIA DI NOVARA: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

PROVINCIA DI TORINO: tutti i comuni facenti parte della zona di produzione delle doc Canavese, Erbaluce di Caluso, Pinerolese, Carema, Val Susa.

PROVINCIA DI VERBANIA CUSIO OSSOLA: Crodo, Crevoladossola, Montecrestese, Masera, Trontano, Beura Cardezza, Vogogna, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Montescheno, Villadossola, Domodossola, Bognanco.

PROVINCIA DI VERCELLI: Serravalle Sesia, Roasio, Moncrivello, Lozzolo, Gattinara, Alice Castello.

La zona 2 ricomprende tutti i comuni della Regione Piemonte esclusi dall'elenco di cui sopra.

3 INTERVENTI

3.1 Tipologie

Riconversione varietale.

a. Mediante reimpianto

Potranno essere realizzati reimpianti da effettuare in forza di un diritto di reimpianto posseduto dai viticoltori, ovvero reimpianti di vigneti con diritto acquistato mediante trasferimento e non ancora esercitato. E' consentito anche il reimpianto anticipato in modo da consentire la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti.

b. Mediante sovrainnesto

Nel caso di vigneti giovani e ben strutturati, in linea con gli indirizzi tecnici previsti nel piano, ma che contemplano varietà non idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato, si può intervenire con la pratica del sovrainnesto.

Diversa collocazione/reimpianto di vigneti.

Occorre promuovere la realizzazione di nuovi vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, opportunamente commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato, portinnesti a vigoria contenuta e varietà opportune. L'appezzamento destinato alla ricollocazione dei vigneti dovrà consentire un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura. La tipologia impiantistica e la geometria dei sistemi di allevamento, quindi, dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la valorizzazione qualitativa delle uve, a ridurre l'erosione del suolo ed a mantenere, ove possibile, gli elementi paesaggistici.

Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime di aiuto.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione economicamente e/o agronomicamente razionale nonché eventualmente integrata, nel pieno rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore (rispetto del Reg. CE 2092/91 per le produzioni biologiche, del PSR 2007-2013 misura 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata", dei disciplinari di produzione di vini a V.Q.P.R.D.).

3.2 Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono riassumibili nei seguenti punti:

- sostituzione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto di una percentuale minima del 70% sia della superficie che della piattaforma ampelografica.
- passaggio da una V.Q.P.R.D. che non ha prospettive di mercato ad una con prospettive di mercato.
- spostamento di vigneti da aree non atte a produrre V.Q.P.R.D. ad aree idonee.
- spostamento di vigneti in aree che consentano una più razionale gestione economica e/o agronomica e contestualmente permettano un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura.
- riqualificazione della base produttiva all'interno dello stesso V.Q.P.R.D., selezioni clonali/scelta dei portainnesti.
- realizzazioni di vigneti che consentano miglioramenti e/o economie di gestione.
- reimpianti di vigneti non più validi economicamente dal punto di vista gestionale.
- Trasformazione del sistema di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali a vegetazione assurgente.
- ristrutturazione di vigneti in accordo con le necessità di conservazione ambientale delle aree a viticoltura difficile.

Gli interventi sono realizzabili in tutti i comuni del Piemonte in cui è possibile produrre V.Q.P.R.D.

Gli impianti possono essere eseguiti anche attraverso l'esercizio del diritto di reimpianto acquisito da altre Regioni.

3.3 Interventi non ammissibili.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente piano operativo:

- i rinnovi normali di vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, cioè il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione (vedi Reg. CE 1493/99 art. 11, par. 3 e Reg. CE 1227/00 art. 12).
- Gli impianti che abbiano beneficiato negli ultimi dieci anni di aiuti comunitari, nazionali e regionali per il reimpianto. Le superfici vitate oggetto di aiuti legati alla lotta alla flavescenza dorata per la medesima campagna

vitivinicola. Ovvero non è possibile in alcun modo la sovrapposizione degli aiuti tra ristrutturazione e flavescenza dorata

- Le opere di ripristino dei muretti di sostegno o di altri elementi facenti parte delle opere di terrazzamento
- i nuovi vigneti impiantati in attuazione del Reg. CE 1592/96, del Reg. 1627/98 e dal programma regionale di nuovi impianti disposti con D.G.R. n.°175-19975 del 9 giugno 1997 nell'ambito del reg. CE 2328/91
- I vigneti che non risultino in regola con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- La normativa Comunitaria non consente la sovrapposizione di misure di intervento che prevedano il rimborso, anche parziale, delle medesime spese.
- Non sono ammessi a contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola che non prevedano l'iscrizione in alcun albo DOC.
- Non sono ammessi a contributo gli impianti per l'irrigazione.

4 LIMITI E CONTROLLI AGLI INTERVENTI

4.1 Superfici di applicazione.

La superficie minima ristrutturabile deve essere di 0,5 Ha, in deroga la superficie minima può essere di 0,3 Ha, a condizione che la SAU dell'azienda richiedente coltivata a vigneto sia di almeno 1 Ha.

La superficie minima ristrutturabile può essere di 0,1 Ha purchè vi siano le condizioni della cosiddetta "viticoltura eroica", ossia una viticoltura praticata in zone montane e/o caratterizzate da un'elevata pendenza. Ovvero: altitudine pari o superiore a 500 m.l.s.m. con l'esclusione degli altipiani, e/o pendenza pari o superiore al 30%, e/o sistemi viticoli su terrazze e gradoni.

Le superfici interessate dal beneficio devono essere finalizzate ad ottenere una produzione commerciale.

4.2 Limitazioni

Non è consentito incrementare la superficie produttiva delle D.O.C.G. Asti e Brachetto, delle D.O.C. Piemonte Moscato, Piemonte Brachetto, Alta Langa.

Non è altresì consentito incrementare la superficie produttiva delle DOC a base vitigno Cortese fatta eccezione per la D.O.C.G. GAVI.

Per i sovrainnesti non è consentito l'utilizzo dei nesti sopraccitati, tranne che per la produzione della D.O.C.G. GAVI

La realizzazione di vigneti con filari a rittochino è concessa nei soli casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'impianto in altro modo tramite una relazione tecnica (redatta da libero professionista o da tecnico O.O.P.P.), dovrà contenere le opportune prescrizioni per il contenimento dell'erosione, la realizzazione dei fossi di scolo e la gestione dell'inerbimento.

Non è ammesso il contributo per le forme di allevamento con vegetazione non assurgente, salvo quando specificatamente autorizzato dal disciplinare di produzione V.Q.P.R.D. cui il vigneto dovrà essere iscritto.

Le particelle per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del Regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento.

Per tutto ciò che concerne le caratteristiche tecniche dell'impianto, queste devono essere tali da soddisfare quanto richiesto dai disciplinari di produzione delle singole DOC, ove sono determinati i sesti d'impianto, il numero di ceppi per ettaro, i sistemi di potatura, le forme d'allevamento, la giacitura e l'esposizione nonché la tipologia dei terreni.

La realizzazione dei vigneti di cui al presente piano, è subordinata all'utilizzo di sostegni, fili ed accessori nuovi. Tuttavia, poiché le palature sono considerate a tutti gli effetti rifiuti speciali da smaltire in discarica, considerazioni di tutela ambientale suggeriscono di consentire il parziale riutilizzo dei sostegni recuperati.

Quanto sopra limitatamente alle tipologie di estirpo e reimpianto (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 1) e di reimpianto da effettuare utilizzando un diritto aziendale (vedi tabelle al punto 6.2.1 e 6.2.2, intervento n° 4).

Sono ammessi a contributo i nuovi impianti eseguiti in forza di un diritto di impianto nuovamente creato rilasciato ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1493/99, nei limiti consentiti dalla Normativa comunitaria. Tali limiti sono intesi riferirsi alla singola domanda di contributo.

Il beneficiario si impegna di mantenere in coltura le superfici vitate impiantate ai sensi del presente Piano nei 10 anni successivi al collaudo delle opere.

4.3 Controllo delle rese

Al fine di evitare un incremento del potenziale produttivo, il beneficiario, in caso di non rivendicazione (parziale o totale) della Denominazione di Origine si impegna a produrre un quantitativo di uve (D.O.C. o D.O.C.G. Tavola) non superiore a quanto previsto dal disciplinare (produzione a DOC, DOCG e supero di campagna); in caso di eccedenze oltre il limite anzidetto, si impegna ad avviare alla distillazione il prodotto eccedentario.

Ai fini del controllo dell'indicazione delle rese vale quanto segue:

- Vini V.Q.P.R.D.
 - La resa sia prima che dopo l'intervento di ristrutturazione è quella prevista dal disciplinare
- Vini da Tavola
 - Al fine di dimostrare il non aumento delle rese, gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti dovranno dichiarare il valore delle rese prima e dopo gli interventi

Non è comunque consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza o del vino da tavola di partenza.

Nell'istanza di contributo deve essere indicata la resa ad ettaro del vigneto in oggetto sia ante che post intervento ed il differenziale di resa.

La verifica delle rese, così come specificato al punto 11.2 del presente piano riguarda la totalità dei casi e sarà effettuata in occasione dell'iscrizione all'albo D.O. del vigneto oggetto di beneficio.

5. BENEFICIARI

Le domande di intervento costituiscono i singoli piani di ristrutturazione e riconversione aziendale e possono essere presentati da beneficiari singoli o collettivi.

5.1 Beneficiari domande singole

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati o le società di persone o capitali, iscritti al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Sono altresì considerati soggetti beneficiari gli Enti o Istituzioni di ricerca e gli Istituti Agrari ed ogni altra istituzione scolastica ad indirizzo agrario.

Nel caso di interventi da realizzare su terreni condotti in affitto, colonia, mezzadria, enfiteusi, concessione od usufrutto, l'approvazione della domanda di contributo deve essere subordinata al consenso scritto del proprietario o dell'eventuale concedente, sottoscritto allegando copia di un documento di identità in corso di validità presentato all'atto della domanda.

In caso di preminenza del proprietario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Gli eredi devono dare inoltre immediata comunicazione agli uffici competenti allegando copia del relativo atto di successione in copia autenticata.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario. Della cessione medesima il precedente beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio competente allegando copia del relativo atto o contratto.

5.2 beneficiari domande collettive

Le domande collettive possono essere presentate dai seguenti soggetti:

Comunità Montane; Comunità Collinari; Cantine Sociali; Associazioni Produttori; Organizzazioni Professionali o Cooperativistiche. In questo caso il beneficiario è colui a cui è intestata la domanda di contributo e la relativa fidejussione; il singolo attuatore è colui che esegue materialmente le opere per cui il contributo è stato richiesto.

6. CONTRIBUTI

6.1 Considerazioni generali ed importi contributo

Il sostegno consiste in un contributo comunitario, in conto capitale, ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione, comprese le operazioni di sovrainnesto finalizzate alla riconversione varietale, non superiore al 50% dei costi medesimi.

Il contributo massimo per ettaro, può essere erogato successivamente alla realizzazione delle opere previo loro collaudo, oppure, su richiesta del beneficiario, in anticipo, come importo forfettario. Comunque l'importo, non potrà superare, anche a fronte di possibili e diverse combinazioni tra tipologie di costi ammissibili, il massimale medio assegnato dalla Commissione Europea pari a 8234,19 Euro. Sarà compito della Regione Piemonte garantire il rispetto di tale limite. Il contributo massimo erogabile è comprensivo del contributo al mancato reddito nei primi tre anni dei vigneti reimpiantati e ai costi di estirpazione dei vigneti oggetto dell'intervento.

6.2 Ammontare del contributo

6.2.1 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla **zona 1**.

Sulla scorta dell'analisi dei costi di impianto di un vigneto illustrata al punto 2.2 del presente Piano Operativo, e dei vincoli comunitari che permettono il riconoscimento della spesa fino ad un massimo del 50%, vengono fissati i seguenti contributi massimi:

9.077,00 Euro per ettaro il contributo massimo per l'impianto del vigneto,

3.881,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito

1.162,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.582,30 Euro ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (controspalliera con capo a frutto collocato ad un'altezza dal

terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.205,30 Euro/ettaro.

Il reimpianto di vigneto con terrazzamenti e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica, situati nei comuni ricadenti nella zona montana della provincia di Torino, ricevono un contributo pari a Euro 35.000,00 ad ettaro.

Il limite massimo del contributo per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Il contributo medio regionale per ettaro non potrà in alcun modo essere superiore a Euro 8234,19/ha, e a tale importo dovrà essere riportato.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 1

N o	Lavori previsti	Importo contributo ad Ha			
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
1	Estirpazione e reimpianto	387,35	774,69	9.077,00	10.239,04
2	Reimpianto con diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento	0	0	9.077,00	9.077,00
3	Reimpianto anticipato	0	0	9.077,00	9.077,00
4	reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione	0	0	9.077,00	9.077,00
5	Sovrainnesto	0	0	2.582,28	2.582,28
6	Estirpazione e reimpianto su terrazzamenti	1.162,00	3.881,00	9.077,00	14.120,00
7	Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100).	0	1.944,97	1.260,33	3.205,30
8	Reimpianto di vigneto con terrazzamento e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra di forma tronco conica nella provincia di Torino.			35.000,00	35.000,00

6.2.2 Contributi erogati a beneficiari singoli o collettivi che presentano interventi ricadenti in comuni di cui alla **zona 2**.

Sulla scorta dell'analisi dei costi di impianto di un vigneto illustrata al punto 2.2 del presente Piano Operativo, e dei vincoli Comunitari che permettono il riconoscimento della spesa fino ad un massimo del 50%, vengono fissati i seguenti contributi massimi:

9.077,00 Euro per ettaro il contributo massimo per l'impianto del vigneto,

6.552,02 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per il mancato reddito

1.162,00 Euro per ettaro il contributo massimo erogabile per costi di estirpazione.

Il contributo relativo alle perdite di reddito e quello relativo alle spese di estirpazione non sono concessi qualora il produttore:

- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione.
- utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento.

Qualora il produttore si avvalga della opportunità di eseguire un reimpianto anticipato rispetto alla estirpazione, non viene concesso il contributo relativo alle perdite di reddito.

Nel caso si effettui la riconversione mediante sovrainnesto il contributo massimo erogabile è pari a 2.900,00 Euro/ettaro.

La trasformazione dei sistemi di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot con capo a frutto collocato ad un'altezza dal terreno inferiore a 100 cm) prevede la sostituzione e/o aumento dei fili, dei ceppi ed un contributo per il mancato reddito di anni uno: pertanto il contributo erogabile è pari a 3.599,00 Euro/ettaro.

Il limite massimo di contributo per domanda singola o collettiva è pari a 146.534,21 Euro rimodulabile con Delibera di Giunta.

Il contributo medio regionale per ettaro non potrà in alcun modo essere superiore a Euro 8234,19/ha, e a tale importo dovrà essere riportato.

Tabella riepilogativa dei contributi zona 2

N°	Lavori previsti	Importo contributo ad Ha			
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
1	Estirpazione e reimpianto	290,00	580,00	7.358,00	8.228,00
2	Reimpianto con diritto di reimpianto acquisito mediante trasferimento	0	0	7.358,00	7.358,00
3	Reimpianto anticipato	0	0	7.358,00	7.358,00
4	reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata ed effettuata prima della presentazione della domanda di ristrutturazione	0	0	7.358,00	7.358,00
5	Sovrainnesto	0	0	2.900,00	2.900,00
6	Estirpazione e reimpianto su terrazzamenti	290,00	7.358,00	2.764,00	10.412,00
7	Trasformazione dei sistemi di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni tradizionali (Guyot basso con capo a frutto inferiore a cm 100).		2.184,00	1.415,00	3.599,00

6.3 Pagamento contributo

Il contributo sarà erogato dall'AGEA, direttamente al beneficiario.

I beneficiari collettivi e i beneficiari titolari di progetto obbiettivo devono corrispondere ai singoli partecipanti al piano l'intero ammontare del contributo a loro spettante, conservando copia degli estremi di pagamento.

7. CONDIZIONI

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime, i singoli soggetti interessati (attuatori dell'intervento) devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito o in fase di trasferimento da altra azienda;
- essere in possesso di superficie vitata che il richiedente si impegna ad estirpare entro la seconda campagna successiva alla concessione del contributo;
- essere in possesso di un diritto di impianto attinto dalla riserva regionale;
- aver presentato o presentare all'atto della domanda di contributo per la ristrutturazione e la riconversione, la richiesta di estirpo/reimpianto o la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo

In ogni caso devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti nel caso in cui possiedano una superficie vitata. Le superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1493/1999 non possono essere oggetto di intervento;
- non aver percepito il premio di abbandono definitivo della viticoltura nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- essere in regola con la dichiarazione delle superfici vitate secondo le modalità stabilite dalla Regione Piemonte;

8. PRIORITÀ E GRADUATORIA

Per la concessione dei benefici previsti dal presente piano si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili con l'osservanza dei seguenti criteri:

8.1 Criteri riferiti all'azienda

Devono essere posseduti nella campagna precedente la sottoscrizione della domanda, e quindi riferiti all'ultima dichiarazione di produzione.

- Rapporto tra superficie vitata D.O.C e superficie Vitata Totale Aziendale, e più precisamente il rapporto tra la somma delle caselle C5 e C3 e la casella C6 ($[C5+C3]/C6$) della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vinicola
 - Alta >80% punti 15
 - Media 40-80% punti 5
 - Bassa <40% punti 2
- Azienda che attua tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso il biologico ai sensi del regolamento CE 2092/91 punti 10
- Aziende i cui vigneti oggetto dell'intervento sono ubicati in zona montana punti 10
- Aziende che adottano tecniche di produzione ecocompatibile PSR 2007-2013 misura 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" punti 5
- Aziende che hanno acquistato diritti di reimpianto negli ultimi 5 anni (rispetto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda) punti 3

8.2 Criteri riferiti al beneficiario o attuatore dell'intervento

- Azienda agricola il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo a titolo principale con età compresa tra 18 e 40 anni o presenza di giovane coadiuvante familiare con età compresa tra 18 e 40 anni, punti 30
- Cooperative di conduzione la cui maggioranza dei soci abbia un età compresa tra i 18 e i 40 anni, punti 30
- Imprenditore agricolo a titolo principale punti 10

8.3 Criteri riferiti all'intervento

- Intervento effettuato con pagamento anticipato su cauzione, punti 20
- ricollocazione da area non idonea a produrre V.Q.P.R.D. ad area idonea, punti 15
- trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in sistemazione tradizionale, punti 15
- riconversione varietale tramite reimpianto, realizzazione di vigneto con terrazzamento e forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura in pietra nella provincia di Torino, punti 15
- riconversione varietale per sovrainnesto, punti 5
- rimpiazzo viti, punti 2

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta la maggiore spesa prevista.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi precedenti.

Le domande presentate dai beneficiari collettivi dovranno indicare solamente il punteggio complessivo; tale punteggio è il risultato ottenuto dalla somma dei punteggi complessivi dei singoli allegati diviso il numero dei richiedenti.

A parità di punteggio verranno attribuite le seguenti priorità: beneficiari collettivi, beneficiari singoli (in quest'ultimo caso verrà data la precedenza al richiedente più giovane).

9. SCADENZE

Le scadenze indicate nelle procedure, nelle istruttorie e nel monitoraggio si riferiscono al corrente anno d'applicazione del presente piano.

10. PROCEDURE

10.1 presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi, formulate secondo i modelli predisposti con proprio atto dalla Direzione Regionale Agricoltura, devono essere presentate alle Province direttamente dagli interessati, oppure in forma organizzata. In tal caso la presentazione di domande collettive deve essere distinta per ogni ambito provinciale.

La domanda è prodotta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'interessato dichiara, tra l'altro di essere a conoscenza delle condizioni, degli obblighi che assume.

La Regione Piemonte con proprio atto emana il bando determinando la tempistica di presentazione delle domande.

Le Province approvano le graduatorie entro il 15 aprile, salvo proroga, e inviano alla Regione Piemonte - Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali gli elenchi dei beneficiari e le relative fidejussioni.

Entro il 15 maggio della corrente campagna vitivinicola la Regione Piemonte trasmetterà tali elenchi all'AGEA per il finanziamento.

10.2 documentazione da allegare alla domanda.

Le domande di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere corredate da:

- copia dell'ultima "dichiarazione vitivinicola e produzione vino";
- copia della polizza fidejussoria debitamente validata dall'Istituto di emissione, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'AGEA nel caso in cui richiede il pagamento anticipato del sostegno;
- per le società, il certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. attestante la vigenza della società.

10.3 Pagamenti

Il pagamento del contributo può avvenire successivamente alla realizzazione delle opere previo loro collaudo, oppure, su richiesta del beneficiario, in anticipo, come importo forfettario.

Nel caso in cui il beneficiario scelga il pagamento a collaudo, le opere ammesse a contributo devono essere ultimate entro il 20 marzo della campagna viticola a cui si riferisce la domanda. I beneficiari, entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, devono far pervenire all'Amministrazione provinciale competente la richiesta di collaudo degli interventi realizzati.

Le spese ammissibili per il pagamento a collaudo sono specificate al paragrafo 2.2. del presente piano. Le spese extraziendali dovranno essere provate tramite presentazione della

relativa fattura ed i lavori in economia tramite autocertificazione. Le spese possono essere riconosciute per un importo non superiore a quanto indicato per singola voce nel paragrafo 2.2. per un ammontare complessivo non superiore al 50% delle somme effettivamente spese ed entro i limiti di contributo previsti al paragrafo 6. Non sono ammesse al sostegno comunitario le spese effettuate prima dell'approvazione della domanda di ammissione al regime di aiuti e successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi programmati

Il pagamento effettuato a collaudo avviene nel medesimo esercizio finanziario in cui è stata avanzata l'istanza di contributo. La gestione annuale delle disponibilità finanziarie erogate dalla Comunità Europea, non consente la "prenotazione" delle somme per le successive annualità: non è quindi possibile individuare i beneficiari del regime di aiuto in una annualità finanziaria e pagarle nelle annualità successive.

Nel caso il beneficiario scelga il pagamento anticipato dell'intero contributo, questi è concesso a condizione che:

Il pagamento anticipato del sostegno è concesso a condizione che:

- a. I lavori siano già iniziati e questi siano notificati alle Amministrazioni provinciali; A tal fine deve essere rilasciata una dichiarazione (contestuale alla presentazione dell'istanza) resa ai sensi del D.P.R. n°445/00 di inizio lavori avvenuto. Con il termine "inizio dei lavori" si intende avere intrapreso la preparazione del terreno e/o avere provveduto alla prenotazione, anche parziale, dei mezzi tecnici;
- b. La dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n°445/00, di cui al punto precedente dovrà riguardare l'assenza di ulteriori aiuti riferiti alle stesse particelle oggetto di aiuto per la ristrutturazione;
- c. Il produttore abbia istituito una fidejussione, intestata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di importo pari al 120% del sostegno;
- d. Il richiedente si impegni a completare l'intervento specifico entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo.

Lo svincolo della cauzione (fidejussione) avverrà ad ultimazione dei lavori, (Reg. CE 315/03) salvo modifica della durata temporale dell'esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00, e dopo l'avvenuto collaudo degli stessi

Nel caso di versamento dell'aiuto su cauzione gli interessati debbono comunicare alle Province la conclusione dei lavori a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro 30gg. dall'ultimazione dei lavori. Il richiedente deve terminare i lavori entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo (Reg. CE 315/03), salvo modifica della durata temporale dell'esigenza principale, (esecuzione delle opere finanziate) ai sensi del Reg. CE 1342/00.

10.4 Fine Lavori

Il Regolamento CE 315/03, qualora il beneficio venga erogato su cauzione, dispone che i lavori debbano essere conclusi entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'aiuto.

11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Provincia, ricevute le domande, provvede alla verifica della completezza formale e documentale delle domande, della sua conformità giuridica e degli obiettivi dell'intervento, nonché alla verifica del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dal presente Piano.

11.1 controlli e verifiche

La Provincia dovrà effettuare sopralluoghi tecnici sul campo, onde verificare l'effettiva sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dal presente Piano nonché :

- del rispetto degli impegni assunti;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto dal richiedente all'atto della domanda e quindi assunto dallo stesso.

Il sopralluogo sarà effettuato prima dello svincolo della cauzione sul totale delle domande di contributo, così come previsto dal Regolamento CE 2729/2000 articolo 5.

La Provincia dovrà altresì verificare il rispetto della normativa fiscale in materia di giustificativi di spesa (fatture e/o documenti fiscali aventi forza probante equivalente), in merito ai beni e servizi extraziendali. I lavori in economia devono essere giustificati tramite autocertificazione.

Dovrà essere inoltre verificata la non cumulabilità tra i vari regimi di aiuti esistenti, ed in particolare con aiuti riferiti alla lotta alla flavescenza dorata (L. 11 novembre 2005/231).

11.2 Controllo in loco per l'iscrizione agli albi DOC

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento CE 2729/00 della Commissione del 14 dicembre 2000 ed alle misure applicative dell'O.C.M vitivinicolo emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.º 48-2240 della Regione Piemonte, il controllo in loco verrà effettuato per tutti i vigneti oggetto di iscrizione all'Albo D.O.C. e D.O.C.G..

Tale controllo dovrà comportare la verifica degli impegni assunti, della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente e di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all'atto della domanda

11.3 Revoche e Variazioni

Il mancato rispetto degli impegni comporta l'escussione della fidejussione. Tuttavia, se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80% delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

Sono consentite, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio, variazioni della particella oggetto dell'intervento. Non è possibile autorizzare variazioni in corso d'opera delle tipologie d'intervento.

11.4 Periodo di eleggibilità delle spese

Sono da considerarsi eleggibili tutte le spese relative ad interventi realizzati dai soggetti attuatori a partire dall'approvazione della domanda del beneficiario, così come affermato dalla Commissione UE.

12 MONITORAGGIO

La Regione Piemonte effettua, nelle scadenze che verranno fissate, il monitoraggio del programma sia in termini di dati fisici che finanziari.

Tali indicatori saranno stabiliti successivamente dalla Regione in base alle richieste che perverranno dal Ministero delle Politiche Agricole ed dall'AGEA, comprenderanno comunque i dati necessari a garantire il non superamento della percentuale massima di aiuto consentita dal Regolamento CEE 1493/99, quali il numero di beneficiari, di superficie interessata e di importo erogato.

13. COMPETENZE

Si dà mandato alla Direzione Regionale Agricoltura- Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di emanare il Bando regionale con proprio provvedimento, definendo le modalità, la tempistica e la modulistica per la presentazione delle domande.

La composizione degli elenchi beneficiari da trasmettere ad AGEA sarà approvata con Determina dirigenziale.

La modulistica dovrà garantire l'uniformità sul territorio regionale e dovrà tenere conto delle procedure informatiche già predisposte e delle loro necessarie integrazioni.

14. DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni indicate nelle misure applicative del O.C.M. emanate con delibera del 12 febbraio 2001 n.° 48-2240 della Regione Piemonte, ai fini della applicazione del presente piano si intende per:

Rinnovo normale del vigneto:

per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

Richiedente:

azienda che realizza fisicamente l'intervento di ristrutturazione c/o riconversione c/o ricollocazione

Beneficiario:

persona fisica o giuridica che presenta la domanda per l'ottenimento del contributo pubblico, responsabile della programmazione fisica degli interventi, della realizzazione degli stessi, e degli adempimenti successivi ad essa connessi.

15. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il MIPAAF con proprio decreto assegna le risorse e una corrispondente superficie regionale da ristrutturare e riconvertire sulla base di una ripartizione fra le Regioni della dotazione nazionale annuale, assegnata dall'Unione Europea con Decisione della Commissione 2007/719/CE del 6 novembre 2007.